



COMUNE DI NAPOLI

Area Avvocatura

Servizio Difesa Giuridica Contenzioso Civile e Penale

(codice per il riscontro : 20.6.0.0.0.)

IL DIRIGENTE

PROT. N. 643929

DEL 18/7/24 AVVOCATO GENERALE-SEDE-

oggetto: PROJECT FINANCING EX ART. 4 DEL D.LVO N.38/21. ARENA MULTIFUNZIONALE "ARENAPOLI". RICHIESTA DI INFORMAZIONI. *CLC 188/24*

Con la missiva prot. 2024/632961, il Dirigente della U.O.A. Partenariato ed Innovazione sociale- dopo aver descritto sommariamente gli interventi oggetto della proposta di *project* indicata in epigrafe, in relazione alla quale è stato trasmesso Documento di fattibilità delle Alternative Progettuali, e si è poi dato impulso ad una conferenza preliminare di servizi- ha ravvisato l'utilità di *ricevere informazioni* (da questa Avvocatura) *in ordine alla sussistenza ed agli esiti delle pendenze giurisdizionali prima della chiusura della conferenza.*

Al fine di consentire il relativo riscontro, si portano a conoscenza di chi legge le vicende giudiziali di seguito descritte.

L'area cui afferisce la proposta progettuale è ascrivibile (quantomeno in parte) a quella già oggetto di affidamento di concessione di progettazione, lavori e gestione funzionale, affidata in regime di *project financing* in favore di AGORA' 6 s.p.a. La Società, a fronte dell'omesso riequilibrio del P.E.F., e della mancata consegna della gran parte delle aree, ebbe ad adire la giustizia arbitrale ai fini

della risoluzione della convenzione concessoria. Fu, dunque, emesso un primo lodo parziale in data 20/25 maggio 2020, che dichiarava la risoluzione della convenzione per grave inadempimento del Comune concedente, impugnato dall'Avvocatura.; e successivamente un lodo definitivo (sottoscritto il 31/5/2021) che quantificava la misura dell'indennizzo spettante alla Società, anch'esso oggetto di impugnativa per nullità. Le due impugnazioni vennero riunite innanzi alla Corte di appello di Napoli (sez. I civile). Dopo una pronuncia di sospensione parziale dell'efficacia esecutiva del lodo definitivo, in esito a trattative transattive con la parte vittoriosa, che prevedevano una consistente riduzione del quantum debeat, venne stipulato un accordo conciliativo ex art. 185 c.p.c. , che ha dato luogo, con sentenza n.5111/23, a declaratoria di cessazione di materia del contendere, essendosi, peraltro, nelle more, perfezionati i pagamenti del corrispettivo transattivo pattuito.

(Fabio M. Ferrari)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabio M. Ferrari', written in a cursive style.